

Il D.M. 11.02.2021 recepisce le direttive UE aggiornando il D.Lgs 81/2008 con nuovi allegati per gli agenti cancerogeni in ambiente di lavoro.

di **Gianandrea Gino**

Sirt - Studio di Ingegneria per il Rischio Tecnologico

Nuove tutele per la salute dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute dell'11 febbraio 2021 ha recepito contestualmente le direttive UE 2019/130 [1] & 2019/983 [2] sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro [3] sostituendo gli allegati XLII e XLIII al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008 [4].

L'aggiornamento include nuove lavorazioni e valori limite di esposizione con un effetto che è destinato a coinvolgere una vasta platea di lavoratori addetti impattando sui più diversi settori: manifatturiero (chimica e chimica-farmaceutica, raffinazione e recupero oli minerali, cave e miniere, grandi opere, aerospaziale...), artigianali (edilizia, officine, trattamento e lavorazione

metalli...), dei servizi (sanità, onoranze funebri, imbalsamazione...) e della ricerca, per citarne solo alcuni.

Pur rimanendo invariati, gli obblighi derivanti dall'applicazione del Capo II del Titolo IX/81 dovranno essere applicati in ogni ambito esplicitamente coinvolto dalle intervenute modifiche e introduzioni che nel seguito vengono brevemente esaminate.

Sostanze, miscele e procedimenti

Le norme sul capo II del titolo IX/81 si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti agli agenti cancerogeni e mutageni.

Rientrano nella definizione di *cancerogeni* per i quali scattano gli obblighi di adempimento¹ le sostanze e miscele classificate in categoria 1 A o 1 B in allegato I al Regolamento CLP² che qualunque sostanza, miscela o procedimento in Allegato XLII/81, nonché le sostanze o miscele liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato.

Queste attività che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene considerate *a rischio* nel loro insieme sono elencate in Tabella 1 riportando le due voci aggiunte dal D.M. evidenziate in grassetto.

Accedi all'area riservata per scaricare
l'approfondimento completo.

¹ diversamente da quanto definito per i mutageni per i quali si fa riferimento solo al CLP

² Classification, labelling and packaging Regolamento CE n°1272/2008